DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/552 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2020

che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi della regione Valle d'Aosta in Italia e della regione autonoma delle Azzorre in Portogallo, e per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di diverse regioni del Portogallo

[notificata con il numero C(2020) 2260]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ([1]), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4, e parte II, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi o ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2003/467/CE della Commissione ([2]) le regioni degli Stati membri elencate nell'allegato I, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(3) L'Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la regione Valle d'Aosta soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(4) Il Portogallo ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la regione autonoma delle Azzorre, a eccezione dell'isola di São Miguel, soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(5) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la regione Valle d'Aosta in Italia e la regione autonoma delle Azzorre in Portogallo, a eccezione dell'isola di São Miguel, dovrebbero essere riconosciute ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2003/467/CE.

(7) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2003/467/CE le regioni degli Stati membri elencate nell'allegato II, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

([1]) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

([2]) Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

(8) Il Portogallo ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le regioni amministrative (*distritos*) Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria e Castelo Branco all'interno della regione amministrativa di livello superiore (*região*) Centro soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(9) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, le regioni amministrative (*distritos*) Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria e Castelo Branco in Portogallo dovrebbero essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2003/467/CE.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1) nell'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, le voci relative all'Italia e al Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

«In Italia:

— regione Abruzzo: provincia di Pescara;

— provincia di Bolzano;

— regione Emilia-Romagna;

— regione Friuli-Venezia Giulia;

— regione Lazio: province di Frosinone; Rieti e Viterbo;

— regione Liguria;

— regione Lombardia;

— regione Marche: province di Ancona; Ascoli Piceno; Fermo e Pesaro-Urbino;

— regione Piemonte;

— regione Sardegna: province di Cagliari; Medio-Campidano; Ogliastra; Olbia-Tempio e Oristano;

— regione Toscana;

— provincia di Trento;

— regione Umbria;

— regione Valle d'Aosta;

— regione Veneto.

In Portogallo:

— Região Algarve: tutti i distritos;

— Região Autónoma dos Açores a eccezione dell'isola di São Miguel.»;

2) nell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:

«In Portogallo:

— Região Algarve: tutti i distritos;

— Região Autónoma dos Açores: isole di Corvo; Faial; Flores; Graciosa; Pico; Santa Maria;

— Região Centro: distritos Aveiro; Viseu; Guarda; Coimbra; Leiria; Castelo Branco.»